

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco Agnello
Via Manzoni n° 17, 92100 Agrigento
Telefax : 0922.20129, Cell. 329.0158136
e-mail : avvocatoagnello@virgilio.it

TRIBUNALE DI PARMA

- SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA -

RICORSO EX. ART. 414 CPC

del signor **INGAGLIA FRANCESCA** nato ad Agrigento (Ag) il 31.03.1989 e residente in Via Pascoli, 7 (Ag), c.f. NGGFNC89C71A089I, elett. domiciliato in Agrigento Via Manzoni, n. 17, presso lo studio dell' Avv. Francesco Agnello, C.F.:GNLFNC74P30C286N,PEC: francescoagnello@avvocatiagrigento.it, fax 0922.20129, che la rappresenta e difende, come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. ed art. 10 DPR 123/2001, per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato,

parte ricorrente

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del ministro pro tempore, viale di Transtevere 76/A, 00153 ROMA, C.F.:80185250588

- **parte resistente**

per l'annullamento e/o la disapplicazione

del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *"Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina"*

per il conseguente accertamento del diritto

al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire al Sig. Incaglia Francesa pari a **27,00 per collaboratore Scolastico e il punteggio di 15,93 per l'assistente amministrativo** punti complessivi computati sulla base dei titoli e del servizio civile

PREMESSE:

La signora Francesca Ingaglia presentava il 7 aprile 2021 (**m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.3467428.07-04-2021**), tramite il portale telematico predisposto dal Ministero



dell'Istruzione, domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2021-2024, del *"Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario"*, per l'Ambito Territoriale di Parma, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio civile svolto dal 11.05.2015 al 10.05.2015 e dal 10.01.2017 al 10.01.2019.

L'Ufficio Scolastico di Parma provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno della rispettiva graduatoria, attribuendogli un punteggio pari a 16,20 e collocandolo alla posizione n. 323° (pagina 47 della graduatoria) per la Graduatoria di Collaboratore Scolastico e un punteggio pari a 10,20 e collocandolo alla posizione n. 3301° per la Graduatoria di Assistente Amministrativo.

Tale punteggio veniva computato basandosi sui titoli e servizi sino a quel momento ottenuti, e valutando il servizio civile svolto, non in costanza di nomina, solo 1,2 punti (0,6 per ciascun anno). Come noto infatti, il D.M. attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare o civile non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare o civile svolto in costanza di nomina.

Quindi, a causa del mancato riconoscimento del servizio civile, gli veniva riconosciuto, erratamente, il punteggio di 16,20 anziché di 27,00 per collaboratore Scolastico e il punteggio di 10,20 anziché 21,00 per l'assistente amministrativo.

Quindi, sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni risulti essere granitica, l'Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio e, parte ricorrente è costretto ad adire codesto On.le Tribunale, in ragione dei seguenti motivi.

IN DIRITTO

Secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione n. 34686/2021(nello stesso senso Cass 35380/2021; Cass 5679/2020; negli stessi termini anche C.d.S. 266/2023; C.d.S. 7383/2022)

"5. Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 84, collegandosi al precedente art. 81 e, per il suo tramite, al D.L. n. 370 del 1970, art. 3, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.

6. La relativa disciplina è stata, quindi, sostituita dalla disciplina organica contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, in virtù della disposizione di cui all'art. 676 del medesimo D.Lgs, secondo cui "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante".

7. A tenore del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

8. Il D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare,



prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

9. Secondo il Ministero, dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2011, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

10. Tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

11. Piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma Piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

12. Lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi



o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2011, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.

13. Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal MINISTERO ricorrente, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., né della direttiva n. 54/2006, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira dunque a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca delle leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie” (Vedasi Cassazione 34686/2021, nello stesso senso Cass 35380/2021; Cass 5679/2020; negli stessi termini anche C.d.S. 266/2023; C.d.S. 7383/2022).

In applicazione di siffatti principi, si ritiene che vada disposta la disapplicazione, in quanto illegittimi, dei decreti ministeriali nn. 50/2021, 640/2017 e 235/2014 .

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti, è di 27,00 anziché di 16,20 per collaboratore Scolastico e il punteggio di 19,20 anziché 21,00 per l'assistente amministrativo (12 punti per il servizio civile svolto).

si precisa infine che la Suprema Corte di Cassazione con l'**ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020** (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie.

Secondo la Suprema Corte, infatti, ***“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.***

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Parma, infatti, sin dal momento della presentazione della



domanda avrebbe dovuto attribuire a parte ricorrente un punteggio complessivo pari a 16,20 anziché di 27,00 per collaboratore Scolastico e il punteggio di 10,20 anziché 21 per l'assistente amministrativo. , valutando complessivamente il servizio civile 6 punti per ciascun anno, piuttosto che 0,6 punti.

Per quanto premesso, Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto,

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al maggior punteggio spettantegli per il servizio civile prestato e per l'effetto
- condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2021/2024 e successive;
- adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare i diritti del ricorrente;
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi al sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato, ma stante il reddito del ricorrente, inferiore ai limiti di legge, nulla è dovuto.

Si produce:

1. il presente ricorso;
2. procura;
3. dichiarazione per esenzione contributo unificato e spese di soccombenza;
4. domanda di inserimento personale ATA triennio 2021-2024;
5. domanda di inserimento graduatorie permanenti;
6. Graduatorie Collaboratore Scolastico;
7. Graduatorie Assistente Amministrativo;
8. attestazione del servizio civile svolto dal 11.05.2015 al 10.05.2015;
9. attestazione del servizio civile svolto dal 10.01.2017 al 10.01.2019.
10. diploma del ricorrente;
11. titolo EIPASS;
12. decreto Ministeriale n. 50 del 03 marzo 2021.

Agrigento Parma, 15 gennaio 2024

Avv. Francesco Anello

